

All'udienza del 18.12.2009, di fronte al Giudice Giulio Fanales, sono comparsi l'Avv. Stiaffini per parte opponente e l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] per parte opposta. E' altresì presente di persona l'opponente [redacted].

Il Giudice invita le parti a precisare le loro conclusioni.

L'Avv. Stiaffini precisa le conclusioni come segue: come in atti.

L'Avv. [redacted] precisa le conclusioni come segue: come in atti.

I difensori depositano le rispettive note.

Si procede alla discussione orale, all'esito della quale il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.



N. 1619/09 Sent
N. 12007/09. Opp
N. 3965/09. Rep

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giulio Fanales, ha pronunciato la seguente

sentenza contestuale

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 6313/07 e 6314/07 R.G. promosse da

[redacted] rappresentata e difesa dagli Avv. ti Nicola Stiaffini [redacted]

[redacted], in proprio e quali eredi beneficiari di [redacted], rappresentati e difesi dagli Avv. ti Nicola Stiaffini [redacted]

OPPONENTI

Contro

Cassa di Risparmio di [redacted] s.p.a., in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

OPPOSTA

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del giorno 18.12.2009.

Rilevato che:

- su ricorso della Cassa di Risparmio di [redacted], il Tribunale di Prato ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1 [redacted] /07 nei confronti di [redacted] Sr, quale fideiussore del debitore principale [redacted], e nei confronti di [redacted] e [redacted] e [redacted], quali eredi di [redacted], fideiussore del debitore principale [redacted] s.r.l.;

- [redacted] ha proposto autonoma opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo la nullità della clausola contrattuale prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale e l'erronea quantificazione dell'importo dovuto dal debitore principale alla banca;

- [redacted] ha pertanto chiesto, in via principale, la dichiarazione di invalidità della clausola derogativa agli interessi legali e la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la limitazione dell'ingiunzione di pagamento alla minore somma effettivamente dovuta;

- la Cassa si è costituita, contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda proposta con la medesima opposizione;

- [redacted] Sr, [redacted] e [redacted] hanno proposto autonoma opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo l'omessa indicazione nel decreto ingiuntivo della qualifica dei predetti ingiunti di eredi accettanti con beneficio di inventario, l'indebita iscrizione di ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà rispettivamente di [redacted] e [redacted] di valore notevolmente superiore alla cautela da somministrarsi, l'esorbitanza della somma ingiunta rispetto al dovuto e la responsabilità aggravata dell'istituto di credito per avere agito con colpa grave

- e per avere proceduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale senza la normale prudenza;
- gli opposenti hanno pertanto chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, l'ordine al creditore di immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e la condanna della Cassa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e, in via subordinata, la limitazione dell'ingiunzione di pagamento alla minore somma dovuta;
 - la Cassa di Risparmio di [redacted] è costituita contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda risarcitoria;
 - in ragione dell'unicità del decreto ingiuntivo opposto, è stata pronunciata la riunione dei giudizi instauratisi a seguito dei due autonomi atti di opposizione di cui sopra.

Sul rapporto fra la Cassa di Risparmio di [redacted] e [redacted].

Ritenuto, in punto di validità della clausola prevedente gli interessi ultralegali, che:

- l'art. 1284 comma III c.c. prescrive la forma scritta *ad substantiam* per la clausola negoziale che stabilisce la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale;
- il documento prodotto dall'istituto di credito recante previsione dell'interesse ultralegale (doc. 45 fasc. monitorio) è sottoscritto dal solo correntista;
- nel contratto bilaterale la forma scritta richiede l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti ovvero di due documenti conformi separatamente sottoscritti;
- nel caso di specie la forma scritta non risulta rispettata;
- non merita accoglimento la tesi della banca per cui, stante l'equivalenza della produzione in giudizio di copia del documento unilateralmente sottoscritto alla sottoscrizione da parte del soggetto autore della produzione, l'obbligo della forma scritta dovrebbe ritenersi nel caso di specie adempiuto in ragione della

produzione, da parte dell'istituto, del documento sottoscritto dal correntista, al tempo del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;

- l'equivalenza di cui sopra determinerebbe, infatti, la definitiva formazione del negozio scritto soltanto al momento della produzione in giudizio, mentre nel caso di specie il credito dedotto in ricorso per decreto ingiuntivo afferisce al contratto bancario stipulato nel dicembre 2002;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da LIVORNO, deve dichiararsi la nullità della clausola contrattuale prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale;
- sono pertanto dovuti soltanto gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c.

Ritenuto, in punto di debito per commissioni sulle c.d. ri.ba., che:

- a fronte della specifica contestazione di tale voce di debito da parte dell'opponente, la società opposta si è limitata a sostenere la congruità del conteggio della predetta voce, in ragione dei costi sostenuti dall'istituto in relazione alle operazioni bancarie per ritorno insoluto;
- il creditore non ha pertanto soddisfatto l'onere della prova circa l'esistenza di una convenzione fra le parti, avente ad oggetto la corresponsione dei suddetti importi a copertura dei costi sostenuti dall'istituto;
- trattasi, dunque, di voce di debito non dovuta.

Ritenuto, in punto di saldo passivo di conto corrente, che:

- la società opposta ha prodotto la certificazione ex art. 50 Testo Unico Bancario (doc. 46 fasc. monitorio) e la documentazione afferente i movimenti sul conto corrente (doc. 7 fasc. dell'opposizione);
- l'opponente si è limitata ad una contestazione generica;
- alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito deve intendersi provato.

Atteso dunque, in punto di quantificazione del dovuto, che:

- rappresenta circostanza non contestata che il credito per Euro 79.400,58 oltre interessi per Euro 5.981,88, depurato della voce relativa alle commissioni ri.ba.

è ridotto in ragione del conteggio degli interessi nella misura legale, è pari ad Euro 82.733,19;

- al predetto importo deve aggiungersi l'ammontare del saldo debitore del conto corrente per Euro 4.464,05, per un totale di Euro 87.197,24, oltre interessi di mora;
- il credito ingiunto è inferiore;
- con riferimento al credito nei confronti di [REDACTED], deve trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Considerato pertanto che:

- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED] deve dichiararsi la nullità della clausola prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale, di cui al contratto concluso in data 5.12.2002, fra [REDACTED] s.r.l. e Cassa di Risparmio [REDACTED] s.p.a.;
- devono pronunciarsi il rigetto dell'opposizione proposta da [REDACTED] e la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente a quanto disposto nei confronti di [REDACTED];
- l'opponente [REDACTED] deve essere condannata alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle attività di difesa di parte opposta riferibili alla posizione della [REDACTED]

Sul rapporto fra la Cassa e [REDACTED] e [REDACTED]

Premesso, quanto all'accettazione con beneficio di inventario, che:

- l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti previsti;

- le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, per cui l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo (Cass. n. 16739 del 9.8.05);
- nel caso di azione del creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio di inventario, intenda farne valere responsabilità *ultra vires* per il mancato compimento dell'inventario nei termini, è onere dell'erede in accettazione beneficiata provare la tempestiva formazione dell'inventario, elemento costitutivo del beneficio (Cass. n. 11030 del 15.7.03).

Rilevato, nel caso di specie, che:

- sono circostanze provate l'apertura della successione in data [REDACTED], l'accettazione con beneficio di inventario mediante dichiarazione ricevuta da Notaio in data [REDACTED], la proroga del termine per la redazione dell'inventario concessa in data [REDACTED] la chiusura delle operazioni di inventario in data [REDACTED], l'integrazione dell'inventario per autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria in data [REDACTED] (docc da 2 a 4 fasc. oppONENTI);
- gli eredi hanno dunque soddisfatto l'onere della prova sui medesimi gravante, dovendosi pertanto ritenere validamente costituito il beneficio.

Rilevato, quanto alla decadenza dal beneficio d'inventario, che:

- la decadenza non si verifica *ope legis*, ma per effetto di pronuncia emessa a richiesta dei creditori ereditari, che assieme ai legatari sono gli unici soggetti legittimati (Cass. n. 3791/2003);
- nel caso di specie il creditore ereditario non ha proposto la relativa domanda;
- esclusa l'eventualità della decadenza, gli eredi devono considerarsi accettanti con beneficio di inventario.

Rilevato, quanto al credito azionato, che:

- conformemente a quanto richiesto dalla banca creditrice, il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di [redacted] e [redacted] e [redacted], quali eredi puri e semplici del fideiussore [redacted] e [redacted];
- stante l'esistenza del beneficio d'inventario, deve pronunciarsi, in accoglimento dell'opposizione proposta da [redacted] e [redacted], la revoca del decreto ingiuntivo limitatamente a quanto disposto nei confronti di [redacted] e [redacted];
- la soccombente società opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore di [redacted] e [redacted] e [redacted].

Ritenuto, quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da [redacted] e [redacted], che:

- come si evince dalla premessa del ricorso per decreto ingiuntivo (pag. 3 del ricorso), la società opposta, consapevole dell'esistenza del beneficio di inventario, ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei predetti oppositori quali eredi puri e semplici, per poi iscrivere ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà rispettivamente di [redacted] e [redacted] (doc. 6 fasc. oppositori);
- dunque la società opposta ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo ed ha successivamente resistito in giudizio in sede di opposizione per colpa grave;
- essa ha inoltre iscritto ipoteca giudiziale senza la normale prudenza;
- i predetti comportamenti sono fonte di responsabilità aggravata a carico dell'istituto di credito;
- in difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento proposta da [redacted] e [redacted] deve venire rigettata;
- risulta invece provato il danno, subito, in ragione della condotta illecita dell'istituto di credito, dalle oppositori [redacted] e [redacted].

Avv. NICOLA STIAFFINI

Via dell'Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO

Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763

nstiaffin@yahoo.it

- la prova di cui sopra è data dall'iscrizione di ipoteca giudiziale su due beni immobili, le cui dimensioni (dedotte dagli opposenti a pag. 11 della citazione in opposizione e non contestate) rendono evidente l'eccesso di valore rispetto alla cautela da somministrarsi, e dalla segnalazione alla centrale rischi (circostanza non contestata);
- le predette circostanze dimostrano il danno patrimoniale, subito da [redacted] e [redacted] in termini di pregiudizio alla libera disponibilità dei beni immobili e di compressione della libertà di accesso al credito;
- l'eccezione di parte opposta, inerente l'esistenza di iscrizioni pregresse, è inconferente, dovendosi in ogni caso rinvenire un aggravamento della pregressa limitazione della disponibilità dei beni;
- il danno patrimoniale viene liquidato, in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., in Euro 2000,00 onnicomprensivi, per ciascun soggetto danneggiato;
- deve dunque disporsi la condanna dell'istituto di credito al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, di Euro 2000,00 onnicomprensivi, in favore di [redacted] e di Euro 2000,00 onnicomprensivi, in favore di [redacted].

Rilevato che deve ordinarsi al Direttore della competente Agenzia del Territorio la cancellazione delle iscrizioni di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2884 c.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [redacted], dichiara la nullità della clausola prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale, di cui al contratto concluso in data 5.12.2002, fra [redacted] s.r.l. e Cassa di Risparmio [redacted] s.p.a.;

- 2) Rigetta l'opposizione proposta da [redacted] e conferma il decreto ingiuntivo n. [redacted] 07 del Tribunale di Prato limitatamente alla posizione di [redacted];
- 3) In accoglimento dell'opposizione proposta da [redacted], [redacted] e [redacted], revoca il decreto ingiuntivo n. [redacted] 07 del Tribunale di Prato limitatamente alle posizioni di [redacted] [redacted] e [redacted];
- 4) Condanna [redacted] alla rifusione, in favore di Cassa di Risparmio di [redacted] s.p.a., delle spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00 per diritti, onorari e spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- 5) Condanna Cassa di Risparmio di [redacted] s.p.a. alla rifusione, in favore di [redacted] e [redacted], delle spese di lite, che liquida in Euro 6.141,00 per diritti, Euro 17.100,00 per onorari, Euro 981,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
- 6) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da [redacted];
- 7) Condanna Cassa di Risparmio di [redacted] s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore di [redacted], di Euro 2.000,00 onnicomprensivi;
- 8) Condanna Cassa di Risparmio [redacted], s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore di [redacted], di Euro 2.000,00 onnicomprensivi;
- 9) Ordina, ai sensi dell'art. 2884 c.c., al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Prato la cancellazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, dell'iscrizione di ipoteca giudiziale in data [redacted] di cui ai nn. [redacted] Registro particolare e [redacted] Registro Generale, a favore di Cassa di Risparmio di [redacted] s.p.a. e contro [redacted] e [redacted].

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Prato.

Così deciso in Prato, il 18.12.2009

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI PRATO
21 DIC. 2009
DECRETATO

Il Giudice
Dr. Giulio Fanales

IL CASO.it

Sentenza n. 185/2017 pubbl. il 26/01/2017

RG n. 228/2011

Repert. n. 186/2017 del 26/01/2017
SENTENZA N. 185

REPERTORIO N. 186

26 GEN. 2017

Avv. NICOLA STIAFFINI
Via dell' Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763
nstiaffini@yahoo.it



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Seconda Civile

La Corte di Appello di Firenze, Sezione II Civile, composta dai magistrati:

dr. ALESSANDRO TURCO	Presidente
dr. SIMONETTA AFELTRA	Consigliere
Avv. ALESSANDRA PAPPATERRA	Giudice Ausiliario rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta a ruolo in data 4 febbraio 2011

n. 228-2011 R.G.

Promossa da

CA

I. P.A. rappresentata e difesa dall'Avv Fabio Nannotti

APPELLANTE

CONTRO

dall'Avv. Nicola Stiaffini

CO, rappresentati e difesi

APPELLATI

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:

riformare la sentenza impugnata n. 1619/09 del Tribunale di Prato emessa in data 18/12/2009, depositata in data 21/12/2009 limitatamente ai capi nn. 3, 5, 7, 8 e 9 della stessa e per l'effetto dichiarare inammissibili nel rito e comunque infondate nel merito le ex adverse domande di cancellazione di ipoteca, di riduzione di ipoteca, di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di chiamata in causa del terzo e di risarcimento danni, e rigettare

altresì integralmente l'opposizione proposta e le domande tutte spiegate, ivi compresa, ripetesi, la domanda riconvenzionale, con atto di citazione notificato alla Cassa Spa in data 23/10/2007, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto; condannare o alla restituzione immediata a favore della Cassa della somma di euro 37.611,38, oltre interessi come per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. **IN VIA ISTRUTTORIA** ammissione dei mezzi istruttori formulati in primo grado e non ammessi.

CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI:

VIA PRINCIPALE

Rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e quindi confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Prato n.1619/09 del 18.12.2009 e dep.ta 21.12.09 con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello accertare la somma dovuta pro quota ereditaria dagli esponenti quali eredi accettanti con beneficio di inventario dell'eredità di e per l'effetto limitare l'ingiunzione di pagamento nei confronti degli attuali appellati alla relativa somma che così risulterà dovuta al netto di quanto accertato in corso di causa a seguito della dovuta istruttoria e comunque nei limiti della fideiussione di € 103.000,00 con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado.

IN VIA ISTRUTTORIA

ammetersi i mezzi di prova già precisati nella memoria ex art 183 VI co n. 2 cpc, opponendosi altresì all'ammissione dei capitoli di prova articolati ex adverso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della Cassa A. il Tribunale di Prato emetteva il decreto ingiuntivo n. 2137/07 immediatamente esecutivo nei confronti di , quale fideiussore del debitore principale , e nei confronti di , quali eredi di anch'egli fideiussore del debitore principale ; proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, deducendo in via riconvenzionale la nullità della clausola contrattuale prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale, l'erronea quantificazione dell'importo dovuto dal debitore principale alla banca e chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva la Cassa , chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda proposta con la medesima opposizione; e proponevano anch'essi autonoma opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo, e oltre a fare propri i motivi di opposizione di deducevano anche: l'omessa indicazione nel decreto ingiuntivo della loro qualifica di eredi accettanti con beneficio di inventario, l'indebita iscrizione di ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà rispettivamente di

e di valore notevolmente superiore alla cautela da somministrarsi, l'esorbitanza della somma ingiunta rispetto al dovuto nonchè la responsabilità aggravata dell'istituto di credito per avere agito con colpa grave e per avere proceduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale senza la normale prudenza; chiedevano pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, l'ordine al creditore di immediata cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e la condanna della Cassa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.pc.

La Cassa si costituiva anche in questo giudizio contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda risarcitoria.

In ragione dell'unicità del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la riunione dei giudizi instauratisi a seguito dei due autonomi atti di opposizione e la causa veniva così decisa:

il Tribunale di Prato con sentenza 1649/2009 pubblicata il 21/12/2009 definitivamente pronunciando nelle cause riunite rg. 6313/07 e 6314/07 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , dichiarava la nullità della clausola prevedente la corresponsione di interessi in misura superiore al saggio di interesse legale, di cui al contratto concluso in data 5.12.2002, fra s.r.l. e C? ; rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo n. 2137/07 del Tribunale di Prato limitatamente alla sua posizione condannandola alla refusione delle spese; in accoglimento dell'opposizione proposta da , revocava il decreto ingiuntivo n. 2137/07 del Tribunale di Prato limitatamente alle loro posizioni e condannava la Ca alla rifusione delle spese; rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da ; condannava la Cassa di a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore di e ; ordinava, ai sensi dell'art. 2884 cc., al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Prato la cancellazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, dell'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore di Cassa e contrc

Il Tribunale infatti relativamente ai rapporti fra la Cassa e T. , e riteneva, sebbene implicitamente, che la controversia dovesse risolversi con l'applicazione dell'art. 487 C.C. e non invece, secondo l'assunto dell'opposta con la disciplina di cui all'art. 485 C.C., escludendo che gli eredi fossero in possesso dei beni al momento dell'apertura della successione. Il Giudice rilevava che il mancato rispetto della normativa di cui all'art. 484 cc., non comportava la perdita del beneficio bensì la sua mancata acquisizione. Nel caso di azione del creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio di inventario, intenda farne valere responsabilità ultra vires per il mancato compimento dell'inventario nei termini, è onere dell'erede in accettazione beneficiata provare la tempestiva formazione dell'inventario, elemento costitutivo del beneficio (Cass. a 1, 1030 del 15.7.03). Nel caso di specie sono circostanze provate l'apertura della successione in data 25.1.2004, l'accettazione con beneficio di inventario mediante dichiarazione ricevuta da Notaio in data 6.2.2004, la proroga del termine per la redazione dell'inventario concessa in data 5.5.2004, la chiusura delle operazioni di inventario in data

26.7.2004, l'integrazione dell'inventario per autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria in data 10.1.2005. Avendo gli eredi dunque soddisfatto l'onere della prova sui medesimi gravante, il Giudice riteneva validamente costituito il beneficio. Quanto alla decadenza dal beneficio d'inventario il Giudice rilevava che la decadenza non si verificava ope legis, ma per effetto di pronuncia emessa a richiesta dei creditori ereditari, che assieme ai legatari erano gli unici soggetti legittimati (Cass. n. 3791/2003); nel caso di specie il creditore ereditario non aveva proposto la relativa domanda per cui gli eredi dovevano considerarsi accettanti con beneficio di inventario. Quanto alla domanda ex art 96 c.p.c. proposta da [redacted] la e [redacted], il Giudicante osservava che la società opposta, consapevole dell'esistenza del beneficio di inventario, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei predetti opposenti quali eredi puri e semplici, e poi iscriveva ipoteca giudiziale su due immobili di proprietà rispettivamente di [redacted] e [redacted] e resisteva nel giudizio di opposizione con colpa grave. I predetti comportamenti venivano considerati fonte di responsabilità aggravata a carico dell'istituto di credito; in difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento proposta da [redacted] sco veniva rigettata; risultava invece provato il danno, subito, in ragione della condotta illecita dell'istituto di credito, dalle opposenti [redacted]; la prova di cui sopra era data dall'iscrizione di ipoteca giudiziale su due beni immobili, le cui dimensioni rendevano evidente l'eccesso di valore rispetto alla cautela da somministrarsi, e dalla segnalazione alla centrale rischi (circostanza non contestata); le predette circostanze dimostravano il danno patrimoniale, subito da [redacted] e [redacted] ica, in termini di pregiudizio alla libera disponibilità dei beni immobili e di compressione della libertà di accesso al credito; l'esistenza di iscrizioni pregresse, era inconferente, dovendosi in ogni caso rinvenire un aggravamento della pregressa limitazione della disponibilità dei beni;

Alla sentenza n. 1649/2009 del Tribunale di Prato proponeva appello la Cassa [redacted] impugnando solo la decisione relativa alle posizioni di [redacted] nrica, [redacted] e [redacted] per i seguenti motivi:

1) OMESSA PRONUNCIA CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA

gli appellati [redacted] ca, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] o dovevano ritenersi eredi puri e semplici, in quanto essi prima della dichiarazione di accettazione di eredità beneficiata non solo erano nel possesso dei beni ereditari, ma avevano già disposto dei beni ereditari ed addirittura si erano qualificati eredi. Al momento della morte il Sig. [redacted] a titolare della omonima Ditta Individuale, corrente in Calenzano; ditta avente ad oggetto l'attività di autotrasporto merci per conto terzi. Nella loro veste di eredi e nel possesso dei beni ereditari gli appellati avevano proseguito l'esercizio dell'attività dell'Impresa Individuale [redacted] "Trasporti" sotto la nuova denominazione " [redacted] ". Avevano inoltre gestito procedure di esproprio di terreni in cui erano comproprietari ed eredi ed avevano contattato la Banca per una risoluzione relativa ad affidamenti revocati.

2) ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 484,485 E 2697 CC.

Il Tribunale, dopo aver completamente ommesso ogni accertamento sulla situazione di possesso dei beni ereditari da parte degli opposenti, dedotta, eccepita e dimostrata dalla appellante, aveva altresì errato nel ritenere soddisfatto l'onere probatorio a carico degli stessi. La Cassa di pa sin dalla comparsa di costituzione e risposta deduceva la tardività dell'inventario e/o comunque la sua incompletezza. Essi ai sensi dell'art. 485 c.c. erano tenuti a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e quindi entro il 25/04/2004. Poiché per stessa ammissione del Tribunale di Prato essi avevano depositato l'istanza di proroga del termine in data 05/05/2004 e tale proroga era stata concessa con provvedimento in pari data, il Tribunale di Prato doveva dichiarare, proprio per il principio di ripartizione dell'onere della prova, il mancato acquisto del beneficio. Era pacifico in giurisprudenza che il termine era perentorio e che, solo prima della sua scadenza, poteva chiedersi un nuovo termine di durata non superiore a quello originario. La Corte Ecc.ma avrebbe potuto accertare che, essendo i chiamati nel possesso dei beni ereditari, per i fatti sopra esposti, rispetto al decesso del Sig. a in data 25/01/2004, dovevano ex art. 485 comma 1 prima parte c.c. completare l'inventario entro i tre mesi dalla morte e cioè entro il 25/04/2004 al contrario essi avevano presentato istanza di proroga del termine in data 05/05/2004 come risultava dall'istanza contenuta nel fascicolo della procedura di eredità beneficiata acquisito al fascicolo di causa e che comunque in copia si era riprodotto.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 96 E 91 C.P.C.

ferma restando la contestazione nel secondo motivo di appello alla decisione presa dal Tribunale di Prato nel non ritenere eredi puri e semplici i suddetti soggetti, il Tribunale aveva altresì disatteso l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui anche in presenza di eredità beneficiata il creditore poteva munirsi di titolo esecutivo (cfr. Cass. 03/12/2008 n. 28749, Cass. 30/03/2001 n. 4704 e Cass. 06/11/1991 li. 11848). La Cassa quindi non aveva compiuto alcuna condotta illecita visto anche che il proprio credito, così come riconosciuto nella sentenza appellata nei confronti dell'altra opponente, si era rivelato esatto nel suo ammontare, tant'è che in tal caso il decreto ingiuntivo era stato confermato. In nessuna "colpa grave" era incorsa la Cassa per avere resistito al giudizio di opposizione. Era stato lo stesso Tribunale (in persona di un Magistrato diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza appellata) che aveva ritenuto opportuno acquisire elementi di giudizio che, oltretutto, avevano confermato la tesi sostenuta dalla Cassa sin dall'inizio, smentendo invece le asserzioni degli opposenti. L'ipoteca poi era andata ad incidere su un patrimonio immobiliare già assorbito da altre iscrizioni ipotecarie e, quindi, insuscettibile di per sé a produrre un pregiudizio, come viceversa asserito in sentenza. Nessuna prova in sostanza era stata fornita al Tribunale dell'asserito danno e per i motivi sopra dedotti la Cassa non aveva certo tenuto, come erroneamente sostenuto dal Tribunale, una "condotta illecita". Altrettanto erronea era la liquidazione delle spese con onorari pari addirittura ad € 17.000,00, che non trovava riscontro in alcun criterio sul punto e che, evidentemente, il Tribunale aveva applicato per una finalità sanzionatoria che nulla aveva a che vedere con il criterio oggettivo

della soccombenza, specialmodo in un giudizio nel quale era stata svolta attività istruttoria e che quindi non aveva i connotati di una lite temeraria. In ordine al credito della Cassa e alla dedotta nullità della clausola che prevedeva un tasso di interessi diverso da quello legale per mancata sottoscrizione da parte della Cassa del contratto, si rilevava che il documento prodotto, essendo un contratto, aveva valenza confessoria della conclusione del contratto stesso e di detto documento la Cassa si è avvalsa avendolo prodotto con il ricorso per ingiunzione. Infatti, la produzione in giudizio della copia di un contratto sottoscritta solo dalla controparte ad opera della parte che, in ipotesi, al momento della formazione del consenso non l'avesse sottoscritta era un pieno equipollente della sottoscrizione contestuale, con i soli limiti della morte dell'altra parte nelle more (cfr. Casa. Civ., Sez. II, 27/05/2003, n. 8423) e della preventiva revoca del consenso ad opera dell'altra parte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/03/2000, n. 2826): non ricorrevano nessuno dei due casi. Sorprendente, a dir poco, era poi l'argomento secondo il quale il contratto in questione sarebbe stato incompleto o indeterminato nella pattuizione degli interessi, in considerazione che la Cassa aveva allegato il contratto di conto corrente n. 100845,03 funzionalmente collegato al suddetto rapporto di servizio di incasso e di accettazione effetti.

4) RICHIESTA DI CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME SBORSATE DALLA CASSA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA IMPUGNATA.

La Cassa (.....) produceva fotocopia del bonifico dalla stessa effettuato in data 07/01/2010 di € 37.611,38 a favore di e lettera fax del 07/01/2010 inviata dal proprio difensore al difensore degli opposenti.

Confidando nell'accoglimento del presente appello, la Corte Ecc.ma dovrà condannare gli appellati alla restituzione della suddetta somma di € 37.611,38 oltre interessi come per legge.

Si costituiscono con le seguenti argomentazioni:

INAMMISSIBILITÀ' DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO (OMESSA PRONUNCIA CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA') EX ART 345 CPC, ATTESO CHE IN PRIMO GRADO NON E' STATO CHIESTO L'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ' DI EREDI PURI E SEMPLICI DEGLI APPELLATI

In primo grado controparte aveva solo richiesto l'integrale rigetto dell'opposizione proposta e le domande tutte spiegate, ivi compresa, la domanda riconvenzionale. Non aveva chiesto quindi l'accertamento e la pronuncia che chiedeva a questa On.le Corte. L'accertamento richiesto, quindi, risultava oltre che infondato nel merito del tutto inammissibile perché rappresentava sostanzialmente una domanda nuova ed una chiara violazione dell'art. 345 cpc.

INFONDATEZZA IN RITO E NEL MERITO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO

Il primo motivo di appello, oltre che inammissibile, risultava altresì infondato anche in rito e nel merito. Il Giudice non aveva ignorato nessuna delle circostanze e/o eccezioni delle parti avendo

invece, alla luce dell'attenta istruttoria svolta, raggiunto la convinzione e le determinazioni di cui in sentenza. In essa, infatti, era stato correttamente rilevato che risultava provata l'accettazione con beneficio di inventario, la successiva tempestiva redazione dell'inventario (previa proroga giudiziale del suo termine) e la sua integrazione previa autorizzazione dell'AO.

Era erronea la deduzione avversaria circa il possesso dei beni ereditari da parte degli appellati per la loro presunta prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa individuale

.....
.....ti. Era stato documentalmente provato con la prima pagina del certificato storico prodotto a seguito dell'ordine di esibizione dalla Camera di Commercio di Prato, che la predetta ditta individuale risultava cessata il 25.1.2004 e, appunto, cancellata per DECESSO DEL TITOLARE.

La ulteriore eccezione dell'appellante di decadenza dal beneficio di inventario basata su atti dispositivi di beni immobili che sarebbero stati eseguiti dagli eredi era assolutamente infondata. Nessuna decadenza può essere contestata agli appellati atteso che l'attività patita -di esproprio coattivo per pubblica utilità- non rientra certo tra gli atti di cui all'art 493 cc invocato. Gli atti ivi indicati, inequivocabilmente presuppongono tutti sempre la volontà degli eredi di compierli quali atti di straordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in esame tale volontà era del tutto assente attesa la natura pubblica e 'coattiva' del predetto trasferimento.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT 96 E 91 CPC

L'appellante con l'uso della dovuta diligenza professionale avrebbe dovuto conoscere il limiti del proprio credito, azionandolo solo nei confronti dell'eredità beneficiata e non contro gli eredi in proprio, nell'evidente tentativo di trasformare un debito ereditario in un debito personale magari per mancata opposizione al decreto ingiuntivo. La Banca si era resa palesemente responsabile ex art 96 cpc avendo agito in sede monitoria con colpa grave o mala fede richiedendo un D.I. a carico personale degli eredi in evidente 'spregio' del pur conosciuto beneficio di inventario degli ingiunti, ed anche per aver resistito in giudizio tentando di sostenere una decadenza dal predetto beneficio senza alcun valido motivo né prova.

Il Tribunale, quindi, aveva giustamente accolto le eccezioni degli opposenti anche in merito al pregiudizio che oggettivamente era derivato agli appellati a seguito dell'iscrizione ipotecaria in via giudiziale con la conseguente iscrizione di questi ultimi presso la centrale rischi a cui tutto il sistema bancario è tenuto per legge. Tale segnalazione creava un evidente discredito finanziario e creditizio ai diretti interessati.

La liquidazione delle spese, era stata eseguita dal Giudice di *prime cure* nel relativo legittimo esercizio del suo potere discrezionale, oltre che nel rispetto della Tariffa Professionale all'epoca vigente, alla luce dell'attività svolta, della relativa difficoltà, del numero delle parti e delle questioni trattate, come indicati nella nota spese prodotta in udienza. Nessuna finalità sanzionatoria dunque, emergeva da tale statuizione che rappresentava unicamente l'applicazione di una norma di legge.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa in data 11 maggio 2016 veniva trattenuta in decisione con i termini ridotti e decisa in Camera di Consiglio del 14 luglio 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello si rivela infondato e va quindi rigettato. A tal riguardo possono condividersi le argomentazioni sostenute dagli appellati laddove contestavano non solo la presunta continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa individuale " "

ma anche che tale presunzione si traducesse in un indice dimostrativo del possesso dei beni ereditari da parte dei coeredi. Costoro infatti documentalmente dimostravano l'avvenuta cessazione della Ditta individuale coincidente con il 25/1/2004, data del decesso del titolare e la sua relativa cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, cosicchè ne conseguiva come non vi era stata alcuna continuazione nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. In ordine poi alla gestione degli espropri, osservavano gli appellati che il terreno sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità apparteneva pro-indiviso al *de cuius* per la quota di 1/10, a [] per la quota di 2/80 e ad altri molteplici soggetti tra i quali risultava frazionata la residua parte del fondo. La procedura ablativa veniva attivata dal Comune di [] nel 1977 ad oltre tre anni e mezzo dall'apertura della successione e si concludeva con il trasferimento coattivo all'espropriante. Per quanto attiene alle presunte ipoteche legali che secondo l'appellante avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 493 C.C. rilevavano gli appellati che sul predetto suolo oggetto dell'esproprio gravava già un'ipoteca per euro 100.896,14 sulla quota appartenente al *de cuius* accesa dalla []

Deve pertanto escludersi attesa la fondatezza dei rilievi formulati dagli appellati che essi nella qualità di coeredi fossero nel possesso dei beni. Alla conclusione testè raggiunta consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di appello laddove la banca appellante ritiene applicabile nella specie l'art. 485 C.C. imputando agli appellati l'intervenuta decadenza dal beneficio di inventario. La controversia infatti va risolta secondo la normativa di cui all'art. 487 C.C. la quale appunto disciplina, anche in termini temporali, la procedura di accettazione con beneficio di inventario.

Ed infatti, a differenza di quanto prevede l'art. 485 C.C., il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario decorre dalla dichiarazione di accettazione di beneficio di inventario ed il relativo termine può essere prorogato dall'Autorità Giudiziaria prima della sua scadenza. Le previsioni legislative risultano esattamente rispettate dagli appellati.

A tal riguardo va infatti rilevato come, apertasi la successione in data 25/1/2004 essi accettarono l'eredità beneficiata il successivo 6/2/2004 producendo il 9/2/2004 istanza di nomina del Notaio per la redazione dell'inventario. In data 4/5/2004 davano inizio allo stesso inventario la cui redazione veniva interrotta per acquisire ulteriori cespiti ereditari ed a tal fine essi presentavano il giorno successivo istanza di proroga di ulteriori tre mesi. Pertanto la redazione dell'inventario veniva ripresa il 29/6/2004 e conclusa il 26/7/2004, con il coevo deposito dei relativi atti. L'accettazione beneficiata veniva regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente. Ed è proprio tale ultima formalità che induce a disattendere il terzo motivo di appello. Ed infatti la Banca appellante, allorquando aveva istaurato il procedimento monitorio aveva comunque rilevato l'avvenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità beneficiata e nonostante chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento nei confronti degli appellati nella qualità di eredi "puri e semplici" con clausola di provvisoria

esecuzione. In virtù di tale titolo iscriveva ipoteche giudiziali su beni personali di ~~.....~~ e ~~.....~~. La condotta palesemente lesiva posta in essere dalla Banca ne configura infatti la responsabilità prevista dall'art. 96 C.p.c., avendo gravato i beni personali dei coeredi, che invece rispondono nei limiti del patrimonio relitto, con una pregiudizievole formalità fortemente limitativa della libera disponibilità dei cespiti. Pertanto correttamente il Giudice *a quo* revocava il decreto ingiuntivo ed ordinava la cancellazione dell'ipoteca.

La rilevata infondatezza dei motivi testè esaminati comporta il rigetto anche del quarto motivo avendo la Banca appellante eseguito la sentenza in ordine al pagamento delle spese processuali di primo grado soddisfacendo una legittima pretesa dei convenuti attuali appellati.

Tenuto conto in ogni caso della permanenza della posizione debitoria a carico degli appellati, ancorchè nella loro diversa qualificazione giuridica (accettanti con beneficio di inventario), Le spese processuali potranno equamente essere compensate tra le parti in ragione della metà e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.55/2014.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

Rigetta l'appello proposto dalla Ca: ~~.....~~ avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 1619/2009 pubblicata il 21/12/2009.

Conferma la sentenza impugnata.

Condanna la Ca: ~~.....~~ alla refusione in favore degli appellati della metà delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano nell'intero in euro 250,00 per spese, ed euro 10.942,25 per compensi oltre al rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/2014 e oltre oneri accessori di legge.

Così deciso in Firenze in data 14 luglio 2016


Il Giudice Ausiliario Estensore

Avv. Alessandra Pappaterra



Il Presidente

Dr. Alessandro Turco



Depositato in Cancelleria
il 26 GEN. 2017
IL CANCELLIERE
Maria Carnemolla

